

# Regola tecnica per contenitori distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido

16 Gennaio 2018

Sulla G.U. del 6 dicembre 2017 è stato pubblicato il decreto 22 novembre 2017 che disciplina, ai fini della prevenzione incendi, l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburanti liquidi di categoria C (liquido avente un punto di infiammabilità da oltre 65° C sino a 125° C), di capacità geometrica fino a 9 m<sup>3</sup>.

Con l'entrata in vigore del DM, **i contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m<sup>3</sup> con punto di infiammabilità > 65 °C sono ricompresi al punto 13.1.A dell'allegato I** del regolamento di prevenzione incendi, D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.

Gli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi, non rientrano nel DM in oggetto.

La regola tecnica, parte integrante del DM, riportata in allegato I, è entrata in vigore il 5 gennaio scorso, ed ha abrogato:

a) *decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri[1]»;*

b) *decreto del Ministro dell'interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m<sup>3</sup>, in contenitori distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto[2]»;*

c) *art. 5, comma 4 del decreto del Ministro dell'interno del 27 gennaio 2006 recante «Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio.*

Pertanto, con l'emanazione del summenzionato DM 22 novembre 2017, **è stata aggiornata la disciplina antincendio relativa ai contenitori distributori rimovibili di carburante che in precedenza era soggetta a disposizioni diverse a seconda che fossero destinati al rifornimento di "macchine ed automezzi in uso presso aziende agricole, cave e cantieri, e presso altre attività per il rifornimento di macchine operatrici non circolanti su strada" oppure per le "attività di autotrasporto".**

Tale dicotomia, che aveva generato negli anni vari dubbi interpretativi ed era stata oggetto di numerosi chiarimenti da parte dei VVF, è stata finalmente superata.

Per consultare il documento ufficiale, utilizzare il link:

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-06&atto.codiceRedazionale=17A08114&elenco30giorni=true](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-06&atto.codiceRedazionale=17A08114&elenco30giorni=true)

---

[1] Il D.M. 19 marzo 1990 disciplinava l'installazione dei contenitori-distributori mobili ad uso privato, per liquidi di categoria C, con capacità = 9000 litri, **esclusivamente per il rifornimento di macchine ed auto-mezzi all'interno di aziende agricole di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili**. La successiva Lett. Circ. M.I., prot. n. P322/4133 sott. 170 del 9/3/1998 stabiliva che poteva essere consentita l'installazione di tali apparecchiature anche presso altre attività produttive esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada. Con il DPR n. 151/2011 queste attività erano comunque soggette a controllo VVF in relazione alla capacità dei contenitori.

[2] Il D.M. 12 settembre 2003 disciplinava l'installazione e l'esercizio dei depositi di gasolio per

autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica = 9 m<sup>3</sup>, in contenitori-distributori rimovibili **per il rifornimento di automezzi destinati alle imprese di autotrasporto iscritte alla Camera di Commercio** con oggetto sociale l'attività di autotrasporto, che erano per il settore del trasporto merci: imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori conto terzi; per il settore del trasporto persone: imprese abilitate allo svolgimento del servizio di linea, noleggio con conducente e taxi.